



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante *"Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"*;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"* e, in particolare, l'articolo 6;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante *"Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari"* e, in particolare, l'articolo 33, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11;
- VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante *"Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato"* e, in particolare, l'articolo 26, concernente le qualità di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi e i relativi atti attuativi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante *"Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria"*;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"* e, in particolare, l'articolo 3, comma 7;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'articolo 35, commi 3, 4 e 6, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'articolo 37, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, circa l'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue straniere;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*, come modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *"Codice dell'amministrazione digitale"*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;
- VISTO il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante *"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego"*;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il *"Codice dell'Ordinamento Militare"* e, in particolare, l'articolo 703, nel quale sono determinate le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata nei concorsi relativi all'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare e l'articolo 2049, in materia di elevazione del limite di età;
- VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante *"Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"*, e in particolare l'articolo 19, che riconosce la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"* e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'articolo 3, con riguardo al comma 7, a norma del quale ai volontari delle Forze armate in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020 è richiesto, in luogo del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado prescritto per la partecipazione al concorso per allievo agente della Polizia di Stato, quello di scuola secondaria di primo grado, nonché ai commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-septies, 13, 13-bis e 13-ter;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante *"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»"*;
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante *"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95"*;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identità digitale;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l'articolo 2, che introduce l'art. 35-ter nel citato d.lgs. n. 165/2001, disciplinando la *"Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni"*;
- VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante *"Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale"*, che introduce l'articolo 2198-quater nel citato d.lgs. n. 66/2010, prevedendo *"Disposizioni transitorie per i*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. n. 3/1957”;*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, di approvazione del *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;*
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante il *“Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, di approvazione del *“Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale”;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa 22 febbraio 2006, recante *“Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo”;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, di approvazione del *“Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”;*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il protocollo d'intesa stipulato, ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 30 novembre 2022;
- RITENUTO necessario assumere 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato tra i volontari delle Forze armate, nell'ambito delle esigenze previste per l'anno 2023, in base alle aliquote previste dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare;

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, a **2.138 posti** per allievo agente della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, ai cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;
- b) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale;
- c) volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

2. Qualora non coperti per insufficienza di candidati idonei, i posti saranno devoluti ai candidati idonei alle procedure per l'accesso alla stessa qualifica, non assoggettate alla riserva di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, secondo l'ordine decrescente della graduatoria finale di merito.

Art. 2

Riserve dei posti per i bilingui

1. Nell'ambito dei posti di cui all'articolo 1 del presente bando, un'aliquota di **19 posti** è riservata ai volontari delle Forze armate in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Possono partecipare alla riserva dei posti di cui al comma 1 anche i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) che non abbiano prestato il servizio militare, purché siano in possesso sia del diploma di scuola secondaria di II grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, o equipollenti, o siano in grado di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui all'articolo 9 del presente bando, sia dell'attestato di bilinguismo di corrispondente livello.

3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non siano coperti per mancanza di aventi titolo, saranno assegnati agli altri candidati idonei secondo l'ordine decrescente della graduatoria finale di merito, di cui all'articolo 17 del presente bando.

Art. 3

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti di partecipazione, oltre a quelli indicati all'articolo 1, sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati;
- d) possesso delle qualità di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. La valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
- e) diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o equipollente, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui all'articolo 9;
- f) per i volontari delle Forze armate che risultavano in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 2, comma 2;
- g) efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell'idoneità.

2. Non sono ammessi a partecipare coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto d'impiego prevista dall'articolo 32-*quiquies* del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonché coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., o che hanno assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

3. Non sono, altresì, ammessi a partecipare coloro che sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato, ovvero che sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego o nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione. Non sono ammessi, inoltre, coloro che sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare, ferma restando la previsione di cui all'articolo 94 del d.P.R. n. 3 del 1957.

4. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, ad eccezione dei diplomi di cui alla lettera e), che possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prova d'esame.

5. A pena di esclusione, i candidati devono mantenere i requisiti di partecipazione fino al termine della procedura concorsuale, a eccezione di quello relativo ai limiti di età.

6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e quelli dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego presso la pubblica amministrazione e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva è dichiarata, in conseguenza della mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilità penale.

7. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o più dei requisiti prescritti è disposta in qualsiasi momento con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 4

Domanda di partecipazione - modalità telematiche

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.
2. La domanda deve essere compilata e trasmessa attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato, presente all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> cui si può accedere, mediante apposito *link* di reindirizzamento, anche dal citato Portale unico del reclutamento.
3. Alla procedura informatica di presentazione della domanda, il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
 - a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (*username* e *password*), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli *identity provider* accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
 - b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza.Si potrà accedere con tre modalità:
 1. "Desktop" – si accede con *pc* a cui è collegato un lettore di *smart card contactless* per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il "Software CIE";
 2. "Mobile" – si accede da *smartphone* dotato di interfaccia *NFC* e dell'app "CIE ID" e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
 3. "Desktop con *smartphone*" – si accede da *pc* e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di *smart card contactless*, l'utente potrà utilizzare il proprio *smartphone* dotato di interfaccia *NFC* e dell'app "CIE ID".
4. Qualora il candidato intenda modificare o revocare la domanda già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.

Art. 5

Compilazione della domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare:
 - a) il cognome ed il nome;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, per l'invio e la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche attinenti al concorso;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- d) il codice fiscale;
- e) se intende concorrere per i posti riservati di cui all'articolo 2. A tal fine, il candidato in possesso del prescritto attestato di bilinguismo dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, preferita per sostenere la prova scritta;
- f) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della scuola, dell'istituto o dell'università che lo ha rilasciato, della votazione riportata e della data in cui è stato o sarà conseguito;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di non aver riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. In caso positivo, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento;
- l) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- m) di non essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
- n) di non essere stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
- o) di essere o non essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;
- p) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause, diverse dall'inidoneità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
- q) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e di cui all'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a pena del mancato riconoscimento;
- r) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta saranno comunicati secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 7, del presente bando;
- s) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencati, i candidati al concorso devono dichiarare nella domanda di partecipazione i servizi prestati in qualità di volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4) o in rafferma, con l'indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:

a) Forza armata dove presta o ha prestato servizio (Esercito italiano, Marina militare o Aeronautica militare);

b) se si trovi in servizio o in congedo;

c) data di decorrenza giuridica e amministrativa di arruolamento da VFP1, data di congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma annuale e data di incorporamento da VFP4, nonché eventuali richiami in servizio o incorporamento in SPE (servizio permanente effettivo), indicando la denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio.

I candidati che hanno svolto più periodi di servizio da VFP1 devono indicare le date di incorporamento, di fine ferma e dell'eventuale rafferma di ogni singolo periodo svolto, anche se riferito a diversi arruolamenti.

3. Non saranno valutati i titoli di riserva e di preferenza, di cui al comma 1, lettere e) e q), che non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

4. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e dell'indirizzo PEC personale dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alle dichiarazioni di cui al comma 1, con apposita comunicazione al Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.035.0602@pecps.interno.it. A tal fine, l'interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF.

5. Tramite l'accesso al Portale concorsi della Polizia di Stato "*concorsi online*", sezione "*le mie domande*", il candidato può scaricare, in versione PDF stampabile, copia della domanda che ha trasmesso.

6. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da parte dei candidati, ovvero da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 6

Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi delle Forze armate

1. I candidati che partecipano al concorso, se in servizio nelle Forze armate, devono tempestivamente consegnare al Comando di appartenenza una copia della ricevuta della domanda di partecipazione al concorso, affinché il Ministero della difesa trasmetta a questa Amministrazione, entro il **3 luglio 2023**, l'estratto della documentazione di servizio comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato esclusivamente in qualità di VFPI compilato in base al facsimile allegato (*Allegato I*), che dovrà riportare, in calce, la data di scadenza del presente bando oltre alla sottoscrizione del candidato interessato, secondo le indicazioni contenute in apposita circolare che sarà inviata ai competenti Stati Maggiori.

Art. 7

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà in base alle seguenti fasi:
 - a) prova d'esame scritta;
 - b) prova di efficienza fisica;
 - c) accertamenti dell'idoneità psico-fisica;
 - d) accertamenti dell'idoneità attitudinale;
 - e) valutazione dei titoli.
2. Il mancato superamento della prova d'esame scritta o di efficienza fisica o di uno degli accertamenti elencati al comma 1 comporta l'esclusione dal concorso.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle fasi concorsuali "con riserva".
4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte alla prova di efficienza fisica e ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Art. 8

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è presieduta da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta da:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a commissario capo;
 - b) due docenti di scuola secondaria di II grado;
 - c) un esperto in lingua inglese;
 - d) un funzionario tecnico della Polizia di Stato, appartenente al ruolo dei fisici - settore telematica con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico.
2. Per l'incarico di Presidente della Commissione può essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
3. Salvo motivata impossibilità, i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale della Commissione esaminatrice.
4. Un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, svolge le funzioni di segretario della Commissione.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti esperti per le finalità connesse allo svolgimento della prova scritta d'esame in lingua tedesca.
7. La Commissione esaminatrice può avvalersi di personale di supporto.

Art. 9

Prova d'esame scritta

1. La prova d'esame scritta consiste nel rispondere a un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero con risposta a scelta multipla. Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale, sulle materie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa 22 febbraio 2006, nonché sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
2. In sede d'esame a ciascun candidato viene consegnato un questionario, predisposto mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova d'esame che ne garantisce la diversità di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia. La banca dati è pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno venti giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova d'esame.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova.
4. La correzione anonima degli elaborati, l'attribuzione del relativo punteggio e il successivo abbinamento all'identità del suo autore sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando processi e apparecchiature a lettura ottica.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi (6/10). L'esito provvisorio della prova scritta, non appena disponibile, è consultabile dai candidati interessati tramite l'accesso al suddetto sito istituzionale.
6. Durante la prova non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Non è inoltre consentito usare apparecchiature elettroniche, compresi telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento informatico, telematico e fotografico. È vietato, altresì, copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta da scrivere, appunti, libri e pubblicazioni di qualsiasi genere, nonché violare le prescrizioni impartite dalla Commissione esaminatrice prima dell'inizio della prova scritta d'esame e quelle che saranno pubblicate sul sito istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa. L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione dal concorso.
7. Per sostenere la prova d'esame scritta i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento d'identità e della tessera sanitaria su supporto magnetico, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato in data **2 maggio 2023** sul sito istituzionale della Polizia di Stato, all'indirizzo www.poliziadistato.it, nella pagina relativa al concorso, con relativo avviso sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.
8. L'avviso di cui al comma precedente ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
9. La mancata presentazione dei candidati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame ne determina l'esclusione, di diritto, dal concorso.
10. La Commissione esaminatrice o, nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 168 del 2022, il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti.
11. Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova d'esame sono pubblicate sul sito istituzionale www.poliziadistato.it le "Modalità per lo svolgimento della prova scritta".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 10

Graduatoria della prova scritta

1. La Commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria della prova d'esame. La graduatoria è pubblicata in forma integrale e anonima sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, mentre le prove di ciascun candidato sono pubblicate nell'area personale del Portale concorsi.

Art. 11

Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali

1. Sono convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, in base all'ordine decrescente della graduatoria di cui all'articolo 10, i primi **4.300** candidati risultati idonei alla prova d'esame scritta, tenuto conto delle riserve di cui all'articolo 2 del presente bando limitatamente ai candidati bilingui risultati idonei alla medesima prova. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio uguale a quello dell'ultimo convocato.

2. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali prescritti si prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi, l'Amministrazione potrà convocare all'accertamento dell'efficienza fisica e ai successivi accertamenti ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine decrescente della graduatoria.

3. I requisiti di efficienza fisica, idoneità fisica, psichica e attitudinale, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità.

Art. 12

Prova di efficienza fisica

1. I candidati indicati nell'articolo 11 saranno convocati per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica e all'eventuale successivo accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, in base al calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, il **30 giugno 2023**. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.

2. La Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica è composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a dirigente superiore, che la presiede, da un



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

funzionario con qualifica non superiore a vice questore o qualifiche equiparate, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi della "Polizia di Stato – Fiamme oro" con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo. Le funzioni di Segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. La Commissione per le prove di efficienza fisica può avvalersi di personale di supporto.

4. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica, i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:

PROVA	UOMINI	DONNE	NOTE
Corsa 1000 m.	Tempo max 3'55"	Tempo max 4'55"	/
Salto in alto	1,20 m	1,00 m	Max 3 tentativi
Piegamenti sulle braccia	n. 15	n. 10	Tempo max 2' senza interruzioni

5. Il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per la verifica dell'efficienza fisica è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici implica l'attribuzione di un giudizio di non idoneità. L'esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato.

6. I candidati devono presentarsi alle suddette prove di efficienza fisica muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera, in doppio originale, conforme al decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in "medicina dello sport".

7. I candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati a presentarsi. Questi ultimi candidati sono ammessi a sostenere le prove in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse.

8. Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova di efficienza fisica sono pubblicate sul sito istituzionale www.poliziadistato.it le "Modalità per lo svolgimento della prova di efficienza fisica".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 13

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati che abbiano superato la prova di efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una Commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici principali della Polizia di Stato. Le funzioni di segretario della predetta Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici può avvalersi di personale di supporto.

3. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio.

4. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e, a pena di esclusione, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:

a) certificato anamnestico, come da facsimile in allegato (*Allegato 2*), sottoscritto dal medico di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall'interessato. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;

b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale;

c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale:

- 1) esame emocromocitometrico con formula;
- 2) esame chimico e microscopico delle urine;
- 3) creatininemia;
- 4) gamma GT;
- 5) glicemia;
- 6) GOT (AST);
- 7) GPT (ALT);
- 8) HbsAg;
- 9) Anti HbsAg;
- 10) Anti Hbc;
- 11) Anti HCV;
- 12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

5. A fini di una più completa valutazione medico-legale, la Commissione può inoltre chiedere la produzione di ulteriori certificati sanitari ritenuti utili, nonché disporre l'effettuazione di esami di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

laboratorio o indagini strumentali. Il candidato che non intenda sottoporvisi è giudicato non idoneo.

6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:

- a) sana e robusta costituzione fisica;
- b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
- c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
- d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile;
- e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.

7. Costituiscono, inoltre, cause di inidoneità per l'assunzione nella Polizia di Stato le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 3, comma 7-*quinquies*, del d.lgs. 95 del 2017 nonché l'uso anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi.

8. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, ne comportano l'esclusione dal concorso. L'esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato.

9. I candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati a presentarsi. Questi ultimi candidati sono ammessi a sostenere gli accertamenti in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse.

10. Almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti psico-fisici sono pubblicate sul sito istituzionale www.poliziadistato.it le "Modalità per l'accertamento degli accertamenti psico-fisici".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 14

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dall'articolo 13 sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una Commissione di selettori composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, che la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia. Le funzioni di segretario della predetta Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. La Commissione per gli accertamenti attitudinali può avvalersi di personale di supporto.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonché in un colloquio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del selettore la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo è ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove, la Commissione si esprime sull'idoneità del candidato.
4. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, ne comportano l'esclusione dal concorso. L'esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato.
5. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati a presentarsi. Questi ultimi candidati sono ammessi a sostenere gli accertamenti in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse.
6. Almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti attitudinali sono pubblicate sul sito istituzionale www.poliziadistato.it le "Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 15

Produzione della documentazione inerente alle riserve di posti, ai titoli di preferenza e ai titoli valutabili ai fini della graduatoria finale

1. A pena del mancato riconoscimento del titolo, i candidati che abbiano superato tutte le fasi concorsuali devono trasmettere all'indirizzo pec dipps.035.0602@pecps.interno.it, entro il termine perentorio di **quindici giorni** dalla data del conseguimento dell'idoneità, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e di quelli di precedenza e di preferenza nella nomina già indicati nella domanda di partecipazione al concorso, mediante dichiarazione sostitutiva, in presenza dei presupposti di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, alla quale possono essere allegati i documenti attestanti i titoli in copia dichiarata conforme all'originale, come da facsimile (rispettivamente *Allegato 3* e *Allegato 4*).
2. L'omessa indicazione nella domanda di partecipazione al concorso o l'omessa presentazione della suddetta documentazione entro i termini e le modalità di cui al comma 1 determina la mancata valutazione dei titoli.
3. Entro i **quindici giorni** successivi alla pubblicazione del calendario di cui all'articolo 12, comma 1, i candidati, se già congedati dal servizio militare alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 1, del presente bando, devono dichiarare i dati inerenti esclusivamente al servizio prestato da VFP1, comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato, tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 (*Allegato 5*), alla quale può essere allegato l'estratto (o gli estratti) della documentazione di servizio eventualmente posseduto, in copia dichiarata conforme all'originale (*Allegato 6*).
4. Per i candidati in servizio alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 1, del presente bando, sarà cura del Comando di appartenenza trasmettere a questa Amministrazione, entro il **3 luglio 2023**, l'estratto della documentazione di servizio comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato esclusivamente in qualità di VFP1, compilato in base al facsimile di cui all'Allegato 1, che dovrà riportare, in calce, la data di scadenza del presente bando, sottoscritto dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso riportati.
5. La documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive indicate nel presente articolo dovranno essere trasmesse, entro il termine sopra indicato, via PEC all'indirizzo dipps.035.0602@pecps.interno.it, secondo le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, allegando copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF.
6. La trasmissione della documentazione di cui al comma 4 oltre i termini previsti comporta la mancata valutazione dei titoli.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 16

Valutazione dei titoli

1. Saranno valutati, unicamente per i candidati risultati idonei alle prove e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, i soli titoli dagli stessi conseguiti esclusivamente durante il periodo di servizio svolto da volontario in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, secondo le seguenti categorie:

- a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;
- b) missioni in teatro operativo fuori area;
- c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
- d) riconoscimenti, ricompense e benemeritenze;
- e) titoli di studio;
- f) conoscenza accertata secondo *standard* NATO di una o più lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;
- g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;
- h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
- i) eventuali altri attestati e brevetti.

2. Per i militari in servizio i titoli sopra indicati sono tratti esclusivamente dall'estratto della documentazione di servizio, rilasciato dalle competenti Autorità militari, come da facsimile di cui all'Allegato 1. Per i militari in congedo i medesimi titoli possono essere tratti anche dalla dichiarazione sostitutiva di cui al precedente articolo 15, comma 3.

3. La Commissione esaminatrice determina previamente i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

4. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono in ogni caso risultare dall'estratto della documentazione di servizio alla stessa data. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del concorso.

5. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali, allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante, con sottoscrizione anche digitale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 17

Graduatoria finale del concorso – dichiarazione dei vincitori

1. La Commissione esaminatrice forma la graduatoria finale del concorso sommando, per ciascun candidato risultato idoneo alle prove e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, il punteggio conseguito alla prova scritta d'esame e il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, fatte salve la riserva dei posti indicata all'articolo 2 e, a parità di punteggio, le preferenze previste dalle vigenti disposizioni.
2. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza è approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso.
3. Il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori è pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, all'indirizzo www.poliziadistato.it, con relativo avviso di pubblicazione sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 18

Ammissione dei vincitori al corso di formazione

1. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina e al loro posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale del rispettivo concorso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 7-septies, del decreto legislativo n. 95 del 2017.
2. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di formazione previsto, sono assegnati presso sedi di servizio diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana è considerata limitrofa alla Regione Calabria.
3. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati ai sensi dell'articolo 2 del presente bando, sono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano, ovvero di quella di Trento con competenza regionale.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali, compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono raccolti e trattati dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza per finalità di gestione delle procedure concorsuali e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del medesimo rapporto. Il trattamento dei dati è effettuato con l'ausilio di processi automatizzati, nonché con modalità analogiche.

2. Il candidato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati personali richiesti, necessari per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica del possesso dei titoli, a pena della preclusione della loro valutazione.

3. Il candidato, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, esercita i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 20

Diritto di accesso alla documentazione amministrativa

1. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.

2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.socs.accessoatti@pecps.interno.it.

3. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0603@pecps.interno.it.

4. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0602@pecps.interno.it.

Art. 21

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione sul sito istituzionale www.poliziadistato.it nonché sul Portale unico del reclutamento, all'indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 22

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, tutte le comunicazioni, i provvedimenti e le disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicate sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, sono pubblicati sul Portale unico del reclutamento disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, 30 GEN. 2023

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini